



Fascicolo: ALP-EN/2010.1

Servizio energia

Art. 12, L.R. 19/2012. Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico e delle relative opere e infrastrutture connesse, sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro, di potenza nominale 5.561,4 kWe.

Proponente: Sirio 1 S.r.l.

N. pratica: 2010.1

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Visto il D. Lgs. 23 aprile 2002, n. 110 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese", ed in particolare l'art.1, con il quale sono state trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente riservate allo Stato;

Visto il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il Decreto del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", con il quale sono state approvate le "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", pubblicate sulla G.U. serie generale n. 219 del 18/09/2010;

Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" ed in particolare l'articolo 22 comma 1, ai sensi del quale in materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990;

Vista la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19, recante "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti";

Visto l'art. 3 della citata L.R. 19/2012, che attribuisce alle Province competenza al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;

Vista la Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 *“Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”*;

Visto in particolare l'art. 32 della citata L.R. 26/2014, ai sensi del quale a far data dal 01/01/2017 è trasferita dalle Province alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la competenza al rilascio delle autorizzazioni uniche di impianti di produzione di energia elettrica come quello in oggetto;

Visto l'art. 14, comma 9 della citata L.R. 19/2012, ai sensi del quale per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari soggetti ad autorizzazione unica regionale, per i quali la pubblica utilità consegue da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della stessa legge, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica;

Vista la D.G.R. n. 893 del 19 giugno 2020 avente ad oggetto: *“Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”* e l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, il cui articolo 52 enumera le funzioni attribuite al Servizio energia;

Vista la D.G.R. n. 1198 del 30 luglio 2020 che ha disposto il rinnovo dell'incarico dirigenziale al Direttore del Servizio energia ing. Sebastiano Cacciaguerra fino al 1 agosto 2023;

Visto il Decreto del Direttore del Servizio energia n. 1267/AMB del 04 marzo 2020 di delega alla sottoscrizione e rilascio dei provvedimenti di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 19/2012, ad esclusione dei procedimenti che richiedano l'avvio del procedimento di esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, all'ing. Nicola Savella, a seguito del conferimento, con decorrenza 01/03/2020 e fino al 28/02/2022, dell'incarico relativo alla posizione organizzativa *“Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche”*;

Vista l'istanza e relativa documentazione tecnica ad essa allegata, presentata dalla società SIRIO1 S.r.l., C.F./P.IVA 02986020309 con sede in Comune di Fagagna (UD) in Vicolo Della Latteria n° 6/1, alla scrivente Amministrazione e registrata al prot. AMB-GEN n. 29987/A del 29/06/2020 e successiva integrazione pervenuta via PEC e registrata al prot. AMB-GEN n. 32436/A del 10/07/2020, relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito all'incrocio tra via Majorana e via Fermi nel Comune di San Giorgio di Nogaro, di potenza nominale 5.561,4 kW_e;

Vista la nota prot. AMB-GEN n. 33802/P del 17/07/2020, con cui è stato comunicato ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 7/2000 l'avvio del procedimento e contestualmente indetta la conferenza di servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990, fra i soggetti pubblici e privati di seguito elencati:

- Comune di San Giorgio di Nogaro
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale F.V.G.
- Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine
- Ministero delle Difesa - Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia, Ufficio Personale Logistica e Servizi Militari
- ARPA F.V.G. - S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni e autorizzazioni ambientali
- Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Udine
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A.
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

- Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
 - Servizio valutazioni ambientali
 - Servizio geologico
 - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento
 - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
- Direzione centrale infrastrutture e territorio
 - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
 - Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
- Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
 - Servizio demanio
 - Servizio patrimonio
- Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
 - Servizio biodiversità
 - Servizio foreste e corpo forestale

e per conoscenza la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine;

Dato atto che nella nota di indizione della conferenza di servizi è stata stabilita la data del 31/07/2020 quale termine perentorio entro il quale le amministrazioni sopra elencate avrebbero potuto richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 241/1990, eventuali integrazioni;

Vista la nota prot. AMB-GEN n. 37574/P del 07/08/2020 con cui la conferenza di servizi è stata integrata con il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ed il Consorzio di bonifica Pianura Friulana;

Vista la nota prot. AMB-GEN n. 38709/P del 17/08/2020 con cui la conferenza di servizi è stata integrata con il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli;

Considerato che nell'ambito del procedimento, sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:

- nota prot. 34247 del 21/07/2020 dell'Ispettorato Territoriale FVG della Divisione VI della Direzione generale per le attività territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico;
- nota prot. 38957 del 19/08/2020 del Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF);
- nota prot. 39011 del 19/08/2020 del Comune di San Giorgio di Nogaro;

Vista la nota prot. AMB-GEN n. 39292/P di data 20/08/2020 con la quale è stata inviata la richiesta di integrazioni alla Società istante ed è stato comunicato ai soggetti coinvolti la sospensione dei termini del procedimento, in attesa delle integrazioni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7/2000;

Vista la nota acquisita al prot. AMB-GEN n. 41775/A del 07/09/2020, con la quale la Società proponente ha trasmesso le integrazioni richieste;

Vista la nota prot. AMB-GEN n. 44446/P di data 21/09/2020 con la quale è stato riavviato il procedimento, comunicato l'indirizzo per accedere alle integrazioni e indicato il giorno 02/10/2020 quale nuovo termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano trasmettere le proprie determinazioni;

Vista l'ulteriore richiesta di integrazioni formulata dal Comune di San Giorgio di Nogaro prot. AMB-GEN n. 46241/A di data 30/09/2020 trasmessa alla Società proponente con nota di prot. AMB-GEN n. 49943/P di data 19/10/2020;

Vista la richiesta di sospensione del procedimento presentata dalla Società proponente con nota prot. AMB-GEN n. 50477/A di data 21/10/2020 ai fini dell'espressione del Consiglio comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro;

Vista la nota prot. AMB GEN n. 12155/A del 03/03/2021 con la quale il Comune di San Giorgio di Nogaro ha trasmesso il parere favorevole del proprio Consiglio comunale, espresso con Delibera di Consiglio n. 10 del 24/02/2021;

Considerato che a seguito dell'avvio del procedimento autorizzativo (nota prot. AMB-GEN n. 33802/P del 17/07/2020), sono pervenute le seguenti note:

1. Società S.I.A.D. Società Italiana Acetilene e Derivati, nota protocollo AMB-GEN-2020- 0035994-A e AMB-GEN-2020-45794-A;
2. ARPA, nota protocollo AMB-GEN-2020-34997-A di data 24/07/2020;
3. Consorzio Bonifica Pianura Friulana, nota protocollo AMB-GEN-2020-502002-A di data 20.10.2020;
4. Ministero dello Sviluppo Economico, nota protocollo AMB-GEN-2020-45132-A;
5. Servizio valutazioni ambientali, nota protocollo AMB GEN 2020 31124 A;
6. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del F.V.G., nota protocollo p 2020-49563-A;
7. Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, nota protocollo 2020-46113-A;
8. Servizio biodiversità, nota protocollo AMB-GEN-2020-44912;
9. Comune di San Giorgio di Nogaro, note protocollo AMB-GEN-2020-43897-A e protocollo AMB-GEN-2021-0012155-A;
10. Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia", Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari, nota protocollo AMB-GEN-2020-42771-A;
11. Servizio demanio, nota protocollo AMB-GEN-2020-45583-A;
12. Servizio biodiversità. nota protocollo AMB-GEN-2020-35226-A;
13. Servizio paesaggio, nota protocollo AMB-GEN-2020-35181-A;
14. Servizio geologico, nota protocollo AMB-GEN-2020-35178 -P;
15. Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine, nota protocollo AMB-GEN-2020 41595 A;
16. RFI, nota protocollo AMB-GEN-2020 35401;

Vista la nota prot. AMB-GEN n. 14364/P di data 12/03/2021 con la quale il Servizio energia ha comunicato di non ritenere necessario convocare la riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona, di cui all'art. 14-ter della legge 241/1990, con la motivazione che nelle note pervenute sono stati espressi pareri favorevoli con soli richiami ad obblighi derivanti dalla normativa vigente nonché prescrizioni o raccomandazioni;

Vista la suddetta nota del 12/03/2021, con la quale il Servizio energia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 5, primo periodo, L. 241/90 ed ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni conclusive, ha inoltre inviato alla società SIRIO1 S.r.l. i sopra citati pareri, chiedendole di esprimere eventuali osservazioni, in merito agli stessi, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta;

Vista la nota prot. AMB-GEN n. 15625/A del 18/03/2021 con la quale la società SIRIO1 S.r.l. ha comunicato di non avere alcuna osservazione in merito ai pareri rilasciati dai vari Enti e Strutture Regionali;

Visti gli elaborati progettuali, pervenuti al prot. AMB-GEN n. 29987/A del 29/06/2020, prot. AMB-GEN n. 41775/A del 07/09/2020 e prot. AMB-GEN n. 4270/A del 27/01/2021;

Dato atto che il progetto definitivo, come approvato dalla Conferenza di Servizi, riguarda la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, impianto fotovoltaico con potenza nominale 5.561,4 kW;

Visti gli atti e gli elaborati tecnici di progetto nella loro configurazione finale e definitiva di seguito elencati, come integrati e/o sostituiti nel corso del procedimento:

1. T 01 Inquadramento generale (CTR e ortofoto)
2. T 02 Inquadramento generale su PRGC
3. T 03 Inquadramento generale su carta dei vincoli
4. T 04 Rilievo del lotto su mappa catastale
5. T 05 Sezioni del lotto
6. T 06 Layout impianto su mappa catastale
7. T 07 int. Planimetria generale di progetto
8. T 08 Planimetria generale con opere elettriche
9. T 09 Stato attuale - Documentazione fotografica

10. T 10 Stato di progetto - Fotosimulazioni
11. P 01 Particolare strutture di sostegno, cancello e recinzione
12. P 02 Particolare locali di connessione
13. P 03 int Linea elettrica di collegamento fra le cabine
14. S 01 Schema unifilare
15. S 02 Schema a blocchi
16. R 01 Relazione tecnica di progetto
17. R 02 Relazione di calcolo Indice EROEI
18. R 03 Opere elettriche in BT e protezioni
19. R 04 Opere elettriche in MT
20. R 05 Cronoprogramma
21. R 06 Relazione tecnico descrittiva delle opere per la connessione alla rete
22. R 07 Analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento
23. R 08 Relazione illustrativa
24. R 09 Computo metrico estimativo
25. R 10 Piano particellare delle aree interessate
26. R 11 Progetto definitivo della dismissione dell'impianto e del ripristino dei luoghi con analisi dei costi
27. R 12 Relazione geologica
28. R 13 Relazione di invarianza idraulica
29. R14 Int. Relazione di Risposta al COSEF
30. R15 Int. Relazione della progettazione e gestione del verde
31. D 03 Scheda informativa impianto
32. D 09 Visura catastale del lotto
33. D 10 Estratto mappale del lotto
34. D 16 Preventivo di connessione alla rete elettrica nazionale
35. D 20 Impegno alla corresponsione di fideiussione per la dismissione
36. D 21 Atto di sottomissione ex art.120 del R.D. 1775/1933
37. VAR_52 Norme tecniche di attuazione e cartografia aggiornata
38. VAR_52 Fascicolo asseverazioni
39. VAR_52 Rapporto preliminare ambientale
40. VAR_52 Relazione

Vista l'accettazione del 07/04/2020 del preventivo di connessione alla rete emesso da e-distribuzione S.p.A., avente codice di rintracciabilità T242367855, con la quale la Società ha dichiarato di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione;

Vista la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 159/2011, di Prot. n. PR_UDUTG_Ingresso_0071535_20200918 del 19/11/2020;

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1. La società SIRIO1 S.r.l., C.F./P.IVA 02986020309 con sede in Comune di Fagagna (UD) in Vicolo Della Latteria n° 6/1, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito all'incrocio tra via Majorana e via Fermi nel Comune di San Giorgio di Nogaro, di potenza nominale 5.561,4 kWe, in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2. La società e-distribuzione S.p.A. c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico di cui all'art. 1, in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli; la società e-distribuzione S.p.A. è inoltre competente in via esclusiva ad esercire l'impianto di rete per la connessione in quanto titolare della necessaria concessione ministeriale, esercisce il medesimo in conformità ed alle condizioni tecniche di cui al relativo progetto approvato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 3. L'impianto di connessione di rete entrerà a far parte della rete di distribuzione, di proprietà del gestore di rete con l'obbligo di connessione di terzi, e quindi non dovrà essere rimosso con la eventuale cessazione dell'impianto di produzione.

Art. 4. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19/2012 la presente autorizzazione unica sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni convocate alla Conferenza di Servizi. L'efficacia dell'autorizzazione unica è in ogni caso subordinata al formale anche successivo rilascio, da parte degli enti competenti, delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute. È fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Art. 5. La presente autorizzazione unica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 9 della L.R. 19/2012, costituisce approvazione di variante al P.R.G.C. del comune di San Giorgio di Nogaro, conformemente agli elaborati di variante urbanistica costituenti parte integrante e sostanziale del progetto di cui in premessa e limitatamente all'area interessata dalla realizzazione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso.

Art. 6. La Società titolare del presente provvedimento è tenuta a realizzare ed esercire gli impianti autorizzati in conformità agli elaborati tecnici di cui al progetto definitivo, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di seguito elencate:

A. **Ministero dello Sviluppo Economico**, Direzione Generale per le Attività Territoriali, Div. VI – Ispettorato Friuli Venezia Giulia (mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0108973.24-09-2020 registrata al prot. n. 45132/A del 24/09/2020) condizioni, precisazioni e raccomandazioni:

1. *il presente nulla osta è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 e del D.M. Min. Com. 4 luglio 2005, degli artt. 111, 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, in dipendenza dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dal richiedente e/o dal gestore della rete elettrica ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933, senza alcun pregiudizio alle condizioni e prescrizioni disposte da altre Amministrazioni o Enti competenti nel procedimento di autorizzazione. Sono fatti salvi i diritti di terzi e quelli che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal D.Lgs. n. 259/2003, dalla L. 339/1986, dal D.M. LL.PP. 21/03/1988 n. 449 e dal R.D. n. 1775/1933;*
2. *il presente nulla osta è riferito al progetto di linee elettriche a 20 kV in conduttore sotterraneo di utenza per la connessione di un impianto fotovoltaico sito in Comune di San Giorgio di Nogaro , in seguito "impianti" (pratica IT-FVG n. III/IE/23028). Sono escluse le linee elettriche a 20 kV in conduttore sotterraneo di rete per la connessione progettate in cavo cordato ad elica per le quali, ai sensi dell'art. 95 comma 2 bis del D.Lgs 259/2003, il nullaosta di questo Ispettorato è sostituito dall'attestazione di conformità resa dal relativo gestore in data 25/08/2020;*
3. *le linee elettriche a BT di campo e le linee elettriche a 20 kV in conduttore sotterraneo di utenza per la connessione risultano NON INTERFERIRE, le linee elettriche a 20 kV in conduttore sotterraneo di rete per la connessione risultano INTERFERIRE linee di telecomunicazione con attraversamenti e/o parallelismi e/o avvicinamenti secondo la segnalazione dei tracciati fornita dal gestore del servizio universale di comunicazione elettronica sulle planimetrie qui allegate, la quale costituisce vincolo di preesistenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 del R.D. 1775/1933;*
4. *in fase esecutiva gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto depositato agli atti, delle prescrizioni di legge e delle norme tecniche vigenti in materia di coesistenza o di interferenze con*

linee di telecomunicazione (art. 95 e 97 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03; norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402; D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449; norme C.E.I. 103-6 ed. 1997 fascicolo 4091; Circolare LCI/67842/Fa del 25/05/1972 del Ministero P.T.);

5. questo Ispettorato ha facoltà di eseguire, per quanto di competenza ed ai fini della verifica del rispetto del progetto e delle normative tecniche sopra richiamate, attività di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al punto 2 (art. 4, comma 2, L. 339/1986 e art. 95, commi 8 e 9, D.Lgs. 259/2003), incluse le linee elettriche in cavo elicordato non soggette a nullaosta. A tale proposito dovrà essere preventivamente comunicato l'inizio lavori degli impianti in forma scritta (facsimile sul sito <https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-friuli-venezgia-giulia>) e contattato questo Ufficio allo 331 6294486 o 040 368374 in tempo utile per concordare tempi e modalità del sopralluogo che si riserva di eseguire a scavi aperti sui punti di incrocio e/o parallelismo con i cavi di telecomunicazione sotterranei preesistenti. Per le eventuali attività di vigilanza e controllo sono previsti i relativi compensi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 15 febbraio 2006
6. per la maggior tutela dell'interesse pubblico rappresentato in tema di salvaguardia delle reti di comunicazioni elettroniche da interferenze di natura elettrica o elettromagnetica, dovrà essere presentata a questo Ispettorato la comunicazione di fine lavori con la dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di coesistenza ed interferenze con cavi di comunicazione elettronica (facsimile disponibile sul sito <https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-friulivenezia-giulia>).

B. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (nota prot. n. 34997/A del 24/07/2020):

- in ogni caso dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dal Decreto di SCR/ 2671/2020;
- al fine di garantire una successione vegetativa verso associazioni naturali e al fine di preservare la falda acquifera superficiale, nella documentazione preposta al rilascio della successiva autorizzazione deve essere specificamente previsto:
 - il divieto di uso di fitofarmaci, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, sia nelle fasi di cantiere, sia nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
 - il divieto di uso di detergenti di alcun genere nelle attività di pulizia dei pannelli fotovoltaici durante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.

C. Servizio valutazioni ambientali (nota prot. n. 31124/A del 03/07/2020), Decreto di SCR/ 2671/2020, osservazioni:

"Al fine di garantire una successione vegetativa verso associazioni naturali e al fine di preservare la falda acquifera superficiale è previsto il divieto:

- di uso di fitofarmaci, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, sia nelle fasi di cantiere, sia nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- di uso di detergenti di alcun genere nelle attività di pulizia dei pannelli fotovoltaici durante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto."

D. SIAD - Società Italiana Acetilene & Derivati S.p.A. (nota prot. n. 35994-A del 30/07/2020):

"le opere in progetto (sostegni pannelli fotovoltaici, cavidotti e tutte le opere complementari) siano posati ad una distanza non inferiore ai 3,00 metri dall'asse della tubazione lungo tutto il tratto dell'azotodotto DN 100 PN 40 di proprietà della Società S.I.A.D. Società Italiana Acetilene & Derivati S.p.A. e che sia garantita l'accessibilità agli impianti per le opere di manutenzione. Alla presente si allega copia della Vs. planimetria generale di progetto Tav. To7, con indicata la posizione approssimativa della tubazione Azoto nella zona interferente con i lavori in progetto.

Ci rendiamo comunque disponibili ad effettuare un sopralluogo tecnico congiuntamente con i Vs. tecnici, al fine di effettuare il rilevamento con strumento e picchettamento della linea azoto per definire l'esatta posizione della tubazione nella zona interessata dai lavori. Vi anticipiamo le Nostre note tecniche nel caso vengano eseguiti lavori di scavo in prossimità della Ns. condotta:

- la nostra tubazione è costantemente protetta catodicamente.
- data la particolare importanza del nostro impianto e per la sicurezza dello stesso, Vi invitiamo a voler adottare durante i lavori tutti quei provvedimenti e quelle cautele atte ad evitare danni o incidenti.

- *In particolare gli scavi nelle immediate vicinanze dell'azotodotto nonché i sondaggi per l'individuazione della nostra tubazione dovrà essere da Voi eseguiti a mano ed alla presenza di un nostro incaricato.*
- *Vi richiamiamo, inoltre, all'osservanza delle norme vigenti in materia di coesistenza tra la condotta da noi gestite e l'eventuale impianto da Voi progettato e comunque di rispettare, durante la posa, le distanze a consentire interventi di manutenzione.*
- *Vi chiediamo inoltre di comunicare la data di inizio lavori alla Scrivente a mezzo mail con preavviso di almeno di 8 gg. lavorativi."*

E. **MIBAC** (nota prot. n. 49563/A del 16/10/2020):

- *"è prevista la sorveglianza archeologica in corso d'opera;*
- *ogni eventuale rinvenimento di resti archeologici durante i lavori comporterà la comunicazione tempestiva del ritrovamento a questa Soprintendenza, lasciando detti beni nelle condizioni e nel luogo in cui essi sono stati rinvenuti."*

F. **Consorzio di Bonifica Pianura Friulana** (nota prot. n. 50202/A del 20/10/2020) vedi ALLEGATO-1.PDF;

Art. 7. Le Società titolari del presente provvedimento, a pena della sua decadenza, sono tenute a iniziare i lavori entro un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento e a ultimarli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi. Eventuali richieste di proroga, motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà delle Società titolari del provvedimento, possono essere autorizzate dalla scrivente Amministrazione regionale. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.

Art. 8. La Società titolare del presente provvedimento dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori, corredata da un'autocertificazione attestante l'ottenimento degli eventuali atti di concessione necessari di cui all'art. 12, comma 3 della L.R. 19/2012 e corredata da un documento attestante la messa a disposizione di idonee garanzie finanziarie al Comune interessato di cui al successivo art. 13, ai seguenti soggetti:

- Servizio energia
- Comune di San Giorgio di Nogaro
- Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale F.V.G.;
- Servizio valutazioni ambientali;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- SIAD - Società Italiana Acetilene & Derivati S.p.A.;
- Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli;
- Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Art. 9. Alla fine dei lavori la Società autorizzata alla costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse, dovrà dare formale comunicazione dell'ultimazione dei lavori medesimi ai soggetti di cui all'articolo precedente. La società SIRIO1 S.r.l. dovrà comunicare contestualmente di aver sottoscritto gli atti di sottomissione ed i disciplinari, contenenti norme e modalità di esercizio previsti dalle normative vigenti e stipulati con le Autorità competenti.

Art. 10. La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità delle Società titolari, nonché in piena salvaguardia ed impregiudicatezza dei diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente alle Società titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritengono danneggiati.

Art. 11. La presente autorizzazione unica, limitatamente all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'impianto di utenza per la connessione, ha validità fino al momento in cui venga meno per qualsiasi ragione la titolarità sulle aree interessate dall'impianto, ovvero fino alla data della dismissione in via definitiva di cui all'articolo seguente.

Art. 12. La cessazione dell'attività dovuta a qualsiasi causa deve essere comunicata dalla Società autorizzata alla realizzazione dell'impianto alla Regione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune invita il titolare a provvedere entro 90 giorni alla comunicazione di dismissione ovvero di ripresa dell'attività. Decorso inutilmente tali termini il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto, ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione gli obblighi di cui all'articolo successivo.

Art. 13. La Società titolare dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse, o quella subentrata per volturazione, nei casi di decadenza, revoca o cessazione dell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture autorizzati per qualunque causa, è obbligata a provvedere ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 23, comma 2 della L.R. 19/2012, a propria cura e spese, alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate. L'obbligo della rimozione delle opere e della messa in pristino dei luoghi non riguarda l'impianto di rete per la connessione dal momento in cui l'impianto di rete entrerà a far parte della rete di proprietà del gestore di rete. Resta salvo l'obbligo per la Società titolare dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto, di mettere a disposizione del Comune interessato, all'atto di avvio dei lavori, idonee garanzie finanziarie a fronte degli obblighi di demolizione e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi e di esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale di cui al presente articolo.

Art. 14. Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto dovrà essere comunicata, da parte degli interessati obbligati in solido, al Servizio regionale competente in materia di energia ed al Comune. Il soggetto subentrante subentrerà in tutti gli obblighi, vincoli, termini, prescrizioni, raccomandazioni e quant'altro previsto dal presente provvedimento.

Art. 15. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

Art. 16. La presente autorizzazione unica viene redatta in formato digitale e sottoscritta digitalmente dal Direttore del Servizio energia. Gli elaborati tecnici di progetto sono anch'essi in formato digitale e sottoscritti digitalmente dal titolare di posizione organizzativa "Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche", ing. Nicola Savella.

Art. 17. Il provvedimento di autorizzazione unica viene inviato a SIRIO1 S.r.l., a tutti gli Enti pubblici che hanno partecipato al procedimento ed ai soggetti privati che hanno preso parte al procedimento in qualità di soggetti interferiti. Gli elaborati tecnici di progetto, firmati digitalmente dal Titolare di Posizione Organizzativa "Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche", ing. Nicola Savella, vengono inviati a SIRIO1 S.r.l., ad e-distribuzione S.p.A. e al Comune di San Giorgio di Nogaro.

Art. 18. La vigilanza urbanistica in materia di opere abusive o difformi, ai sensi delle vigenti norme, è in capo al Comune territorialmente competente.

Art. 19. Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'unità locale costituita dall'impianto autorizzato ed esibita su richiesta delle Autorità competenti.

Art. 20. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Friuli Venezia Giulia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

Il Titolare Di Posizione Organizzativa
"Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche"
- ing. Nicola Savella -
[FIRMATO DIGITALMENTE]